



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

XVIII Sezione Civile

In composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ssa Angela Salvio , ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. **58583/2017** del ruolo generale, posta in deliberazione all'udienza del 24 aprile 2018 e **promossa da :**

- [REDACTED], nata [REDACTED] in Rosario (Paraguay), residente in [REDACTED] Assunzione (Paraguay)

- [REDACTED], nato [REDACTED] in Assunzione (Paraguay), residente in [REDACTED], per se ed il figlio minore [REDACTED] nato il [REDACTED] in Assunzione (Paraguay), ivi residente

- [REDACTED], nato il [REDACTED] in Assunzione (Paraguay), ivi residente

- [REDACTED], nata il [REDACTED] ad Assunzione (Paraguay), ivi residente

- [REDACTED], nato [REDACTED] in Assunzione (Paraguay), ivi residente

- [REDACTED], nata il [REDACTED] in Assunzione (Paraguay), ivi residente all'indirizzo [REDACTED] Assunzione (Paraguay)

- [REDACTED], nata il [REDACTED] in Assunzione (Paraguay), ivi residente,

- [REDACTED], nato il [REDACTED] in Rosario (Paraguay), residente in Assunzione (Paraguay) all'indirizzo [REDACTED]

- [REDACTED], nato il [REDACTED] a Puerto Rosario I.P.S. (Paraguay), residente all'indirizzo [REDACTED] - San Lorenzo (Paraguay),

- [REDACTED] nato il [REDACTED] in Assunzione (Paraguay), ivi residente

- [REDACTED] nato il [REDACTED] in Assunzione (Paraguay), ivi residente

- [REDACTED], nato il [REDACTED] in Puerto Rosario I.P.S. (Paraguay), residente in Assunzione (Paraguay) all'indirizzo [REDACTED], per se e le due figlie

minorenni [REDACTED] nata il [REDACTED] in Assunzione (Paraguay) e [REDACTED], nata il [REDACTED] in Assunzione (Paraguay), ivi residenti,

- [REDACTED], nato il [REDACTED] in Assunzione (Paraguay), ivi residente, rappresentati e difesi, giuste procure allegate all'atto introduttivo, dall'avvocato Salvatore Fachile (C.F. FCHSTV71P30I199M) del Foro di Roma, elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Piazza Mazzini 8

- r i c o r r e n t i -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato sempre ex lege presso gli uffici di quest'ultima ubicati in Roma via dei Portoghesi n.12

- r e s i s t e n t e c o n t u m a c e -

con l'intervento del P.M.

oggetto : accertamento diritto alla cittadinanza italiana

Motivi di fatto e di diritto della decisione

Con atto introduttivo ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani iure sanguinis, in quanto discendenti in linea retta di cittadini italiani, con la contestuale declaratoria dell'obbligo del Ministero dell'Interno, e per esso, dell'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile;

rilevato che la parte convenuta è rimasta contumace;

rilevato che risulta comprovato in atti, dai documenti allegati tradotti e muniti di apostille, che i ricorrenti sono tutti discendenti in linea retta da cittadina italiana.

I richiedenti sono tutti discendenti diretti dall'ava [REDACTED], nata in Roncegno (prov. di Trento) l'1 ottobre 1886, come da allegato certificato di nascita e schema della discendenza (docc. nn. 3 e 4).

Gli stessi presentarono ciascuno una dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana ai sensi dall'articolo 1 comma 2 dalla legge del 14.12.2000 n. 379 presso la cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Assunzione (Paraguay), come risulta dalle comunicazioni della stessa cancelleria dd. 13 giugno 2006 e 21 gennaio 2011 (allegati nn. 5 e 6);

Nonostante le periodiche sollecitazioni degli odierni attori, il procedimento di riconoscimento della cittadinanza non è stato mai definito. A seguito di diverse sollecitazioni, in data 7 novembre 2016 il Ministero dell'Interno rispose informalmente alla famiglia che era necessaria un'integrazione dei documenti e che da tempo erano stati richiesti invano alla cancelleria consolare presso l'Ambasciata di Assunzione (Corrispondenza via posta elettronica, allegato n. 8). In particolare, si richiedeva ulteriore documentazione della maternità dell'avo [REDACTED] (figlio di [REDACTED]) e un certificato da cui risultasse che la stessa ava emigrata mai acquistò la cittadinanza dello stato di residenza.

I familiari inviarono i documenti il giorno dopo, come risulta dalla suddetta corrispondenza. Da successivi contatti telefonici, risultava che il Ministero dell'Interno, ricevuti gli atti nominati,

sostenesse comunque l'infondatezza del diritto all'acquisto della cittadinanza in quanto trattasi di discendenza in linea femminile in un'epoca in cui la legge italiana non prevedeva la trasmissione dello status civitatis da parte della madre cittadina, bensì solo da parte del padre “.

La legge del 14 dicembre 2000 n. 379 prevede che "Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge." Il termine fu prorogato fino al 21.12.2010 dalla legge n. 51 del 23.2.2006 (v. testo della legge in allegato n. 7).

Tale legge ha infatti riconosciuto il diritto alla cittadinanza di coloro che, emigrati prima dell'annessione del Trentino e di altri territori al Regno d'Italia con il Trattato di San Germano del 1919, non divennero automaticamente cittadini italiani come tutti gli altri residenti in tali province.

Risulta che :

A. L'ava [REDACTED] nacque nel 1886 nei territori considerati dalla legge 379/2000 e precisamente da Roncegno (provincia di Trento), come da certificato di nascita rilasciato dal Comune di Roncegno, allegato n. 3;

B. L'emigrazione dell'ava avvenne nell'arco temporale considerato dalla legge (fra la costituzione dell'Impero Austro-ungarico nel 1867 e l'annessione del Trentino al Regno d'Italia, con effetto dal 16 luglio 1920, data di efficacia internazionale del Trattato di S. Germano). [REDACTED] nacque in Trentino dopo la costituzione dell'Impero ed emigrò in data precedente a quella in cui risulta certificata la nascita del figlio in Paraguay nel 1912;

C gli odierni istanti sono discendenti diretti dell'ava nominata, come documentato dai certificati di nascita di nascita di ciascuno, di cui è allegata la copia (tutti gli atti originali sono depositati presso la cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Assunzione, che ha rilasciate copie autenticate presentate nell'odierno giudizio, allegati nn. 9 e seguenti).

In Particolare , l'ava [REDACTED] generò il figlio Juan [REDACTED] nel 1912, come da allegato estratto dell'atto di battesimo rilasciato l'8 agosto 2005 dall'Arcidiocesi di Assunzione (Paraguay), in epoca precedente all'istituzione dei registri civili nell'area considerata dello stato del Paraguay (allegato n. 9). A seguito dell'introduzione dei registri civili, la nascita fu iscritta con attestazione della maternità e paternità, come documentato dall'allegato estratto dell'atto di nascita rilasciato il 27 ottobre 1964 dal Ministero della Giustizia in Paraguay (allegato n. 10);

[REDACTED], generò i figli [REDACTED], come risulta dai rispettivi estratti degli atti di nascita (allegati nn. 11 e 12);

Da [REDACTED], odierna attrice, nacquero i figli [REDACTED] e [REDACTED], come da rispettivi estratti degli atti di nascita (allegati nn. 13 e 14);

Da [REDACTED], odierno attore, figlio di [REDACTED], coniugato il 04.02.1967 (come da copia dell'estratto dell'atto di matrimonio allegato n. 15), nacquero i figli [REDACTED] e [REDACTED], come da rispettivi certificati di nascita rilasciati dal Registro dello Stato Civile di Rosario (Paraguay), legalizzati e tradotti nelle forme di legge (allegati nn. 16 e 17);



Da [redacted], odierno attore, figlio di [redacted],
nacquero i tre figli [redacted] e [redacted],
[redacted], come da rispettivi certificati di nascita (allegati nn. 18-21);

Da [redacted], odierna attrice, figlia di [redacted],
nacque la figlia [redacted], come da allegato certificato di
nascita (doc. n. 22):

Da [redacted], figlio di [redacted] e [redacted],
[redacted], nacquero i due figli [redacted] e [redacted], come da
rispettivi certificati di nascita (allegati nn. 23-24);

Da [redacted], figlio di [redacted] e [redacted],
[redacted], nacquero i tre figli [redacted],
[redacted], come da rispettivi certificati di nascita (allegati nn. 25-27).

A completamento della documentazione, sono stati allegati gli estratti degli atti di matrimonio dei
suddetti:

- [redacted], figlio dell'ava [redacted], coniugato con [redacted], doc.
n. 28

- [redacted], figlio di [redacted] e [redacted], con [redacted]
[redacted], doc. n. 29

- [redacted], figlio di [redacted] e [redacted],
con [redacted], doc. n. 30

- [redacted], figlia di [redacted] e [redacted],
con [redacted], doc. n. 31

- [redacted], figlio di [redacted] e [redacted]
[redacted], con [redacted], doc. n. 32

- [redacted], figlio di [redacted] e [redacted]
[redacted], con [redacted], doc. n. 33.

Gli istanti hanno dimostrato di avere adito l'Amministrazione convenuta presentando alla
Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Assunzione (Paraguay) le rispettive dichiarazioni
di elezione della cittadinanza ex lege del 14.12.2000 n. 379, come da comunicazioni consolari
allegate (docc. nn. 5 e 6).

Il procedimento amministrativo ha avuto inizio correttamente ma, a distanza di undici anni per gli
uni e di sette anni per gli altri, la Cancelleria consolare, Responsabile del Procedimento ai sensi
dell'articolo 5 e seguenti della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, non ha concluso il procedimento.

Ogni termine per la definizione del procedimento deve ritenersi ampiamente scaduto. In assenza di
una previsione specifica del termine di conclusione del procedimento amministrativo in oggetto,
quale l'acquisizione della cittadinanza per elezione ex lege 379/2000, la legge sul procedimento
amministrativo fissa il termine di trenta giorni:

"Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non
prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni



statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni." (Articolo 2 comma 2 della legge 241/1990).

Qualora si intendesse applicare al procedimento in oggetto il più ampio termine di 730 giorni previsto dal Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana per i soli procedimenti di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (acquisto della cittadinanza per matrimonio, articoli 1 e 3, d.P.R. 18.04.1994 n. 362), anch'esso deve indubbiamente ritenersi scaduto.

Deve pertanto ritenersi correttamente instaurato il presente giudizio, equivalendo l'inerzia amministrativa per così tanto tempo ad un sostanziale diniego del diritto azionato .

- Quanto alle richieste di integrazione documentale avanzate informalmente dall'Amministrazione dell'Interno in data 7 novembre 2016 (doc. n 8) , esse devono ritenersi superate dalla sollecita trasmissione dei documenti richiesti. Peraltro essi furono già consegnati dagli odierni attori alla Cancelleria consolare fin dall'inizio del procedimento nel 2005.

A completamento dell'argomentazione, giova considerare che il vincolo di filiazione fra l'ava [REDACTED] e [REDACTED] è dimostrato sia dal certificato di battesimo del 3 febbraio 1912 in epoca precedente all'istituzione dei registri dello Stato Civile nello stato considerato (Paraguay), sia dalla registrazione della nascita in epoca successiva (docc. nn. 9 e 10);

Inoltre, la richiesta certificazione che l'ava [REDACTED] mai acquisì la cittadinanza paraguayana è da ritenersi inconferente e rappresenta un inutile aggravio del procedimento. L'attestazione del Ministero della Giustizia paraguayano che esclude l'acquisto della cittadinanza straniera dell'ava è agli atti della Cancelleria consolare dell'Ambasciata di Assunzione fin dal 2005: la copia è allegata a questo atto di citazione (doc. n. 34). È appena il caso di notare che la legge non richiede alcuna prova che l'emigrato dai territori considerati mai abbia acquisito la cittadinanza dello stato estero di residenza. Inoltre l'ava, emigrata dal Trentino prima dell'annessione di tale territorio al Regno d'Italia, era evidentemente suddita dell'Impero Austro-ungarico e mai avrebbe potuto rinunciare alla cittadinanza italiana nell'atto di acquisire volontariamente una cittadinanza straniera.

Gli istanti hanno affermato che , in base alle poche informazioni che hanno potuto ottenere dopo la suddetta corrispondenza e solo per via telefonica dall'Amministrazione dell'Interno, l'acquisto della cittadinanza sarebbe comunque precluso in quanto trattasi di discendenza femminile: in particolare, non avrebbe avuto luogo la trasmissione dello *status civitatis* dall'ava [REDACTED] al figlio nato nel 1912. Secondo il Ministero, tale conclusione deriverebbe dall'applicazione della normativa allora vigente secondo la quale era da considerarsi italiano solo il figlio di padre cittadino. Privato di padre italiano, il figlio non avrebbe acquistato lo *status civitatis*. Per conseguenza, non avrebbero diritto ad ottenere la cittadinanza italiana tutti i discendenti diretti.

La normativa in oggetto (articolo 1 e 2 della L. n. 555 del 1912, che ripeteva il principio di primazia del padre nella determinazione dello status civitatis di cui ai precedenti Statuto Albertino e Codice civile del 1865), fu dichiarata costituzionalmente illegittima per i suoi effetti discriminatori con sentenza n. 30 del 1983 del giudice delle leggi. Tuttavia, essa sembra essere ritenuta applicabile dal Ministero dell'Interno ai nati fino al 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione della Repubblica che sancì il principio di uguaglianza in generale e fra i coniugi (articoli 3 e 29). Secondo l'Amministrazione qui convenuta, quindi, gli odierni attori dovrebbero subire oggi gli effetti di una norma dichiarata incostituzionale in quanto la discendenza avvenne prima del 1948.

Tuttavia, deve considerarsi che la Suprema Corte di Cassazione ha da tempo affermato l'illegittimità dell'applicazione della normativa dichiarata incostituzionale a situazioni attuali, anche in materia di status civitatis (sentenze pronunciate a Sezioni Unite nn. 4466 e 4467 del 2009). In virtù dell'intervento additivo di cui alla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche al figlio di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis. Lo status di cittadino è qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle "situazioni esaurite", come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.

Chiarita l'illegittimità del principio preso a riferimento dal Ministero, per effetto delle sopra menzionate sentenze, se ne deve a maggior ragione escludere l'applicazione al caso di specie e in generale ai destinatari della legge del 14.12.2000. Dobbiamo appena ricordare, infatti, che l'ava [REDACTED], come tutti gli emigrati dal Trentino fino al 1920, era suddita dell'Impero Austro-ungarico e non cittadina italiana. Pertanto, mai avrebbe potuto trasmettere la cittadinanza italiana.

La legge speciale del 14 dicembre 2000 n. 379, invocata oggi dai discendenti e odierni attori, fu adottata proprio perché gli emigrati dai territori *ivi* indicati ed i loro discendenti furono di fatto esclusi dall'estensione della cittadinanza italiana agli abitanti dei territori annessi, secondo i trattati di pace che stabilirono lo status di tali popolazioni. Tali destinatari non potrebbero evidentemente fare riferimento alle norme ordinarie di trasmissione della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, al fine di essere riconosciuti cittadini italiani (articolo 1 della legge sulla cittadinanza italiana del 5 febbraio 1991 n. 92).

La legge 379/2000 riconosce un diritto di acquisto della cittadinanza per elezione con effetto *ex nunc*, con riferimento alla data della dichiarazione di volontà dell'interessato, e non un diritto all'acquisto *iure sanguinis*, con effetto dalla data della nascita del cittadino (articolo 15 della legge 91/1992). Un'applicazione analogica di principi tipicamente legati allo *status civitatis iure sanguinis* sarebbe giuridicamente infondata e foriera di effetti discriminatori dovuti all'applicazione della stessa disciplina a situazioni giuridicamente diverse.

Pertanto, risultando documentato in atti che i ricorrenti sono tutti discendenti di cittadina italiana, ne consegue che la domanda può essere accolta.

Tenuto conto della peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede:

- accerta e dichiara che:

[REDACTED], nata il [REDACTED] in Rosario (Paraguay), residente in [REDACTED] Assunzione (Paraguay)

- [REDACTED] nato il [REDACTED] in Assunzione (Paraguay), residente in [REDACTED] (Paraguay), per se ed il figlio minorenne [REDACTED] nato il 14.08.2000 in Assunzione (Paraguay), *ivi* residente



- [REDACTED], nato il [REDACTED] in Assunzione (Paraguay), ivi residente
- [REDACTED], nata il [REDACTED] ad Assunzione (Paraguay), ivi residente
- [REDACTED], nato [REDACTED] in Assunzione (Paraguay), ivi residente
- [REDACTED], nata il [REDACTED] in Assunzione (Paraguay), ivi residente all'indirizzo [REDACTED] 1887 Assunzione (Paraguay)
- [REDACTED], nata il [REDACTED] in Assunzione (Paraguay), ivi residente,
- [REDACTED], nato il [REDACTED] in Rosario (Paraguay), residente in Assunzione (Paraguay) all'indirizzo [REDACTED],
- [REDACTED], nato l [REDACTED] a Puerto Rosario I.P.S. (Paraguay), residente all'indirizzo [REDACTED] – San Lorenzo (Paraguay),
- [REDACTED] nato il [REDACTED] in Assunzione (Paraguay), ivi residente
- [REDACTED] nato il [REDACTED] in Assunzione (Paraguay), ivi residente
- [REDACTED], nato il [REDACTED] in Puerto Rosario I.P.S. (Paraguay), residente in Assunzione (Paraguay) all'indirizzo [REDACTED], per se e le due figlie minorenni [REDACTED], nata il [REDACTED] in Assunzione (Paraguay) e [REDACTED], nata il [REDACTED] in Assunzione (Paraguay), ivi residenti,
- [REDACTED], nato il [REDACTED] in Assunzione (Paraguay), ivi residente , sono tutti cittadini italiani ;

-ordina al Ministero dell' Interno in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente , di procedere alle trascrizioni, iscrizioni, annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei sopra detti cittadini italiani ;

-compensa le spese di lite .

Roma , 27 luglio 2018 . Il Giudice *Angela Salvio*

